



Roma, 19/05/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202604572/A.G.
Oggetto: **Sentenza TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01008/2026: non è obbligatoria la notifica ai singoli titolari del provvedimento di rideterminazione delle sedi farmaceutiche - i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio comunale.**

Circolare n. 15904

SS

8.4

IFO SI

PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Sentenza TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01008/2026:
la rideterminazione delle sedi farmaceutiche – essendo atto di pianificazione
generale – non comporta un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle
farmacie interessate dalla modifica territoriale***

Si informa che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con sentenza n. 01008/2026, pubblicata il 30 marzo 2026 ([clicca qui](#)), ha esaminato la legittimità degli adempimenti amministrativi inerenti alla ripermimetrazione delle sedi farmaceutiche.

La sentenza, in particolare, trae origine dal ricorso proposto da una farmacia contro il Comune di Vittoria, per l'annullamento dei provvedimenti comunali relativi alla ripermimetrazione dell'area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, originariamente stabilita nel 2012.

Con motivi aggiunti, la medesima società ha impugnato anche la Delibera del Commissario ad acta n. 2/2024, concernente la revisione biennale della pianta organica al 31.12.2022, nella parte in cui confermava la nuova perimetrazione della sede farmaceutica n. 16.

La ricorrente, nello specifico, ha sostenuto, a propria difesa, la tardività della conoscenza deliberazione del Commissario *ad acta* (avvenuta solo tramite deposito in giudizio nel 2025) ed ha rivendicato il diritto a una notifica individuale del provvedimento.

Il Comune e le altre controinteressate, invece, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, poiché la delibera era stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2024, facendo decorrere da tale data i termini per l'impugnazione.

Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario poiché superato dalla successiva delibera del Commissario *ad acta*, che ha assorbito e confermato la perimetrazione della sede n. 16, come già determinata con le deliberazioni di Giunta comunale impugnate con il ricorso introduttivo.

Il ricorso per motivi aggiunti, inoltre, è stato dichiarato irricevibile, in coerenza con le relative eccezioni di parte, per essere stato notificato il 22 novembre 2025, oltre il termine decadenziale, decorrente dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale, intervenuta dal 16 al 30 dicembre 2024.

Per il Tribunale la tesi della farmacia ricorrente, la quale sosteneva che il termine per presentare il ricorso dovesse decorrere da una notifica individuale e non dalla semplice pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, è contraria ad un consolidato orientamento dei giudici amministrativi, secondo il quale *“la rideterminazione delle piazze farmaceutiche – essendo atto di pianificazione generale – non comporta un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle farmacie interessate dalla modifica territoriale (TAR Liguria, Sez. II, 2 maggio 2005, n. 574)”*.

Per il Giudice di prime cure, infine, è poco credibile che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza di una nuova perimetrazione che riguarda direttamente la propria area di attività, quando questa è stata disposta con delibera ufficiale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)